



COMUNE DI ALBIATE

Provincia di Monza e Brianza

Via Salvadori n. 1 – Via Dante n. 15/a – C.F. 02788420152 – P. IVA 00737700963

Decreto n. 10

Albate li 01/12/2022

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEL SOGGETTO GESTORE DELLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO AL TERRORISMO.

IL SINDACO

Premesso che:

- in data 19 novembre 2018 è stato pubblicato il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) del 23 aprile 2018 che reca istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni";

- a mente dell'art. 11 "le pubbliche amministrazioni individuano, con provvedimento formalizzato, un «gestore» quale soggetto delegato a valutare ed effettuare le comunicazioni alla UIF" e la persona così individuata diviene l'unico interlocutore per tutte le comunicazioni e i relativi approfondimenti;

- detta figura era già stata introdotta dal D.M. 25 settembre 2015 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione", secondo cui la persona individuata come gestore può coincidere con il Responsabile della prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1 comma 7, della legge 190/2012 e richiedendo, in caso contrario, la definizione da parte degli enti di adeguati meccanismi di coordinamento tra il gestore delle segnalazioni Antiriciclaggio e il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Richiamati:

- il D.Lgs.22.06.2007 n. 109 recante "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE";

- il D.Lgs. 21.11.2007 n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione indicate in sede di adesione al sistema di comunicazione on-line;

- il decreto del Ministero dell'Interno 17.02.2011 recante "Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di operatori non finanziari";

- il provvedimento dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia del 04.05.2011 recante istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di informazioni sospette;

- la Legge 06.11.2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il decreto del Ministero dell'Interno 25.09.2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”;
- il decreto legislativo 25.05.2017, n. 90, che ha recepito la quarta Direttiva Antiriciclaggio (Direttiva UE/2015/849) modificando il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e con il quale la Pubblica Amministrazione ha assunto un ruolo primario e attivo nella lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo;
- il provvedimento 23.04.2018 recante “istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni”.
- la comunicazione del 11 aprile 2022 della Banca d’Italia, avente ad oggetto: “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al Covid 19 e al Pnrr”, con cui si raccomanda l’attivazione di tutti i presidi necessari per scongiurare che la criminalità riesca ad approfittare delle risorse pubbliche, a discapito dell’integrità dell’economia legale e si ribadisce che tutti i destinatari degli obblighi di comunicazione o segnalazione alla UIF ai sensi degli articoli 10 e 35 del d.lgs. 231/2007 devono valutare con la massima attenzione i comportamenti a rischio riciclaggio connessi con le conseguenze economiche della pandemia o con la gestione del PNRR

Considerato che:

- le succitate disposizioni di legge mirano a prevenire e a reprimere il riciclaggio di denaro, beni e/o altre utilità di provenienza delittuosa nonché a contrastare il terrorismo e le sue forme di finanziamento, mediante l’attuazione di un sistema di azioni specifiche cui sono soggetti obbligati le banche, le istituzioni finanziarie, le assicurazioni, i professionisti e le pubbliche amministrazioni, definiti soggetti operatori;
- per garantire il reperimento dei dati e delle informazioni concernenti le operazioni sospette, occorre individuare, con provvedimento formalizzato, il soggetto preposto alla comunicazione alla UIF di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette che non può coincidere con la struttura competente allo svolgimento dei compiti di amministrazione attiva o di controllo;
- il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio una volta nominato, come previsto dalle disposizioni normative sopra richiamate, deve:
 - adottare adeguate procedure operative atte a:
 - garantire un tempestivo ed efficace assolvimento degli obblighi di comunicazione (verso la UIF);
 - garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti nella effettuazione della segnalazione e l’omogeneità dei comportamenti;
 - garantire la pronta ricostruibilità delle decisioni assunte dal gestore stesso in caso di richiesta da parte delle autorità competenti;
 - adottare specifici piani di formazione per la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell’iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti, collaboratori, organi di vertice;
 - adottare procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi;
 - provvedere ad attrezzare sistemi informativi idonei all’espletamento delle verifiche di pertinenza;
 - adottare procedure interne all’ente idonee a garantire l’efficacia della rilevazione, l’effettività e la tempestività delle segnalazioni la riservatezza dei soggetti coinvolti nell’effettuazione della segnalazione stessa e l’omogeneità dei comportamenti.

Dato atto che per omogeneità delle finalità perseguite si ritiene di affidare l’incarico di “gestore” al RPCT.

Visto che il dott. Ivan Roncen, attuale Segretario generale dell’Ente, già Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in virtù del precedente decreto n. 19 del 18.09.2020, in possesso dei requisiti per la suddetta nomina, ha dato al propria disponibilità all’assunzione dell’incarico

DECRETA

1. Di individuare e nominare, per le motivazioni di cui in premessa, il Segretario Generale dott. Ivan Roncen “Gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo”, ai sensi del D. Lgs 231/2007, del D. Lgs 25 maggio 2017, n. 90 e del Decreto del Ministro dell’Interno 25 settembre 2015 e del provvedimento UIF 23 aprile 2018.
2. Di dare atto che il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo è il soggetto delegato alla valutazione e trasmissione delle segnalazioni all’UIF (unità di informazione finanziaria per l’Italia).
3. Di disporre che il gestore delle segnalazioni antiriciclaggio una volta nominato, provveda:
 - ad adottare adeguate procedure operative atte a:
 - garantire un tempestivo ed efficace assolvimento degli obblighi di comunicazione (verso la UIF);
 - garantire la riservatezza dei soggetti coinvolti nella effettuazione della segnalazione e l’omogeneità dei comportamenti;
 - garantire la pronta ricostruibilità delle decisioni assunte dal gestore stesso in caso di richiesta da parte delle autorità competenti;
 - ad adottare specifici piani di formazione per la diffusione e la conoscenza dei presupposti e dell’iter di segnalazione delle operazioni sospette tra i propri dipendenti, collaboratori, organi di vertice e strutture operative periferiche;
 - ad adottare procedure di selezione automatica delle operazioni anomale basate su parametri quantitativi e qualitativi
 - ad attrezzare sistemi informativi idonei all’espletamento delle verifiche di pertinenza.
4. Di dare atto che la funzione aggiuntiva di cui al presente incarico non comporta modifiche nella maggiorazione della retribuzione di posizione già assegnata al Segretario Generale.
5. Di notificare il presente atto alle Posizioni organizzative.
6. Di trasmettere copia del presente atto alla Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di competenza.
7. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti

IL SINDACO
Giulio Enea Cav. Redaelli

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell’art. 20 del Codice dell’Amministrazione Digitale (D.Lgs. n° 82/2005 e ss.mm.)